

Istituzione della festa dei cadetti.

La legge 5 dicembre 1857 (XXXIII, 182 — Foglio Off., II, 958), aveva istituito una festa dei cadetti annuale; detta legge venne abrogata, e la festa si è limitata ad ogni biennio con altra

(Legge 7 maggio 1864 — Foglio Off., 646).

Art. 1. È istituita una festa dei cadetti da celebrarsi ogni due anni, nel luogo e nel tempo da determinarsi dal Consiglio di Stato, mediante il concentramento dei militi studenti del Liceo e dei Ginnasi, delle scuole elementari maggiori e di disegno isolate.

Art. 2. Essa sarà duratura non più di due giorni, e verrà regolata da apposito programma del Consiglio di Stato.

Art. 3. Un ordine del giorno speciale stabilirà la marcia e le stazioni a tenore dei regolamenti militari.


Art. 4. L'alloggio e il vitto saranno dati gratuitamente dagli abitanti, tanto nel comune dove ha luogo la festa, come in quelli ove pernottano i cadetti durante la marcia.

Art. 5. Oltre le buffetterie, i fucili e le occorribili munizioni, lo Stato corrisponde ai militi un modico sussidio.

Art. 6. A tale effetto viene assegnata una somma di fr. 1,500.

Art. 7. Per quanto lo comporterà la comodità per la riunione, la festa sarà alternativamente tenuta nelle diverse località del Cantone.

Art. 8. La legge 3 dicembre 1857 è abrogata.



Regolamento per la festa dei cadetti.

Quantunque riferentesi alla legge 5 dicembre 1857 stata da altra abrogata, ciò nullameno si riporta, siccome ancora in vigore, il

(Decreto esecutivo 22 luglio 1865 (XXXIX, 24 — Foglio Off., 628).

Art. 1. Alla festa cantonale de' cadetti devono intervenire tutti i militi studenti del Liceo, dei ginnasi, delle scuole maggiori e di disegno.

§. Possono essere dispensati dal frequentare la festa soltanto quei giovanetti che, per tenera età o per cagionevolezza di salute, da comprovarsi mediante attestato medico, non potessero sopportarne le fatiche, o per altri plausibili motivi da riconoscersi preventivamente dal Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 2. Gli allievi di ogni ginnasio cantonale, e scuola maggiore e di disegno, costituiscono un distaccamento distinto.

§. I ginnasiali di Lugano si uniranno al distaccamento del Liceo, qualora non venga altrimenti disposto.

Art. 3. Gli Ufficiali-Istruttori, sotto-istruttori e tamburini accompagneranno alla festa il distaccamento de' cadetti, cui sono addetti.

Art. 4. Il rispettivo Ufficiale-Istruttore ne è il comandante, epperò, coadiuvato dai sotto-istruttori, dirige la marcia, sorveglia la disciplina, cura la distribuzione degli alloggi, fa eseguire gli eventuali ordini superiori, previene e reprime al caso qualunque disordine; ed in generale provvederà tutto quanto può contribuire in via militare al progresso dell'istruzione.

Art. 5. Ogni distaccamento, a seconda del numero di cui è composto, sarà organizzato militarmente per compagnia, per pelotone o per sezione, con apposito capo.

Art. 6. La tenuta, l'equipaggiamento e l'armamento de' cadetti sono quelli prescritti dal regolamento. — Ognuno deve essere provveduto d'una scorta di calze, camicie, pantaloni e scarpe, e d'una borsa di polizia. I comandanti de' singoli distaccamenti raccomanderanno l'uso di scarpe sostenute, ma non nuove.

§. Gli ufficiali comandanti vestiranno la piccola tenuta, cioè tunica e spalline, arma bianca e bonetto.

I sotto istruttori, in cappotto e bonetto, colla sciabola.

I tamburini avranno carmagnola e bonetto.

Art. 7. I cadetti ed i tamburini avranno diritto al vitto ed all'alloggio tanto da parte degli abitanti del Comune dove ha luogo la festa, come da quelli ove pernottano nella marcia.

§. Ogni altra spesa dev'essere sostenuta dai singoli distaccamenti.

Art. 8. Un carro a uno o due cavalli, a norma delle evenienze, accompagnerà i cadetti nell'andata e ritorno dalla festa cantonale.

§ 1° In caso di pioggia dirotta saranno aumentati i mezzi di trasporto a norma de' bisogni.

§ 2° I carri saranno requisiti dalle Municipalità giusta le prescrizioni delle leggi militari.

§ 3° Ogni altra spesa di trasporto sarà sopportata dai richiedenti.

Art. 9. All'ufficiale capo di distaccamento sarà assegnata l'indennità giornaliera di fr. 5; al sotto istruttore, di fr. 3; ed al tamburino, di fr. 1.

§. Gli Ufficiali-istruttori e sotto-istruttori, addetti a ciascun distaccamento, avranno diritto all'alloggio.

Art. 10. Ad ogni milite studente sarà data una gratificazione di centesimi 50 per ogni giorno impiegato nell'andata e ritorno, esclusi i due giorni della festa.

Art. 11. E' severamente vietato lo scaricare il fucile, tanto nella città o borgata della festa come lungo il viaggio. — L'infrazione a questo divieto sarà considerata come un atto di grave indisciplinazione e rigorosamente punita, oltre alla perdita della gratificazione giornaliera.

Art. 12. Tanto nella marcia, che presso i loro ospiti, i cadetti dovranno serbare un contegno commendevole sotto ogni rapporto, e quale s'addice a giovanetti educati.

Art. 13. La direzione della festa verrà affidata dal Consiglio di Stato ad un Ufficiale superiore, il quale chiamerà a sè quegli ufficiali che crederà i più adatti, tanto per coadiuvare le manovre, come a maggiore decoro della festa e ad incoraggiamento dei giovani cadetti. Saranno chiamati ad assistervi anche i signori chirurghi del battaglione locale.


§. Il concorso de' prelodati signori ufficiali è gratuito.

Art. 14. Una speciale Delegazione governativa assisterà alla festa cantonale de' cadetti, la quale sarà regolata ogni volta da un programma con apposito ordine del giorno.

Art. 15. Ogni capo di distaccamento, appena arrivato al luogo di concentramento, presenterà al comandante della festa lo stato nominativo degli individui componenti il distaccamento rispettivo, redatto sulla base dello stato nominativo del giorno d'entrata, ed indicante i movimenti successivi del personale, che fossero avvenuti durante la marcia.


§. Al mezzodi del secondo giorno della festa, una copia di tale situazione, riconosciuta dal Comandante in capo, sarà consegnata alla Delegazione governativa, la quale distribuirà nella giornata stessa le indennità e gratificazioni sulle basi del presente regolamento, salvo quanto è detto all' art. 11.

Art. 16. Appena compite le evoluzioni a fuoco, sarà cura dei signori ufficiali di ispezionare le armi onde farle scaricare, ritirando nel medesimo tempo le munizioni non consuete per essere rimandate alla Direzione dell'Arsenale cantonale, accompagnandole di apposito stato sul ragguglio delle ricevute, delle avariate e delle rimaste in buono stato.




Regolamento per la istruzione militare degli allievi delle scuole secondarie e superiori.

L'istruzione militare per gli allievi delle scuole elementari maggiori e di disegno isolate, e dei ginnasi, è regolata secondo il decreto 29 ottobre 1851 del Consiglio di Stato (XXVII, 155 — Foglio Off., 1039); quella per gli studenti del Liceo, da un altro decreto del Consiglio di Stato medesimo, in data 28 settembre 1853 (XXIX, 194 — Foglio Officiale 1131). Ambedue questi regolamenti si omettono, notando però che successive ordinanze li hanno in alcune parti modificati.



Regolamento per la custodia delle armi e della buffetteria dei cadetti.

È un ordine in data 14 gennaio 1863 del Dipartimento di Pubblica Educazione, che non venne stampato nè col Foglio Officiale nè col Bullettino, e che si tralascia anche dalla presente Raccolta.



Gli studenti negli Istituti cantonali dispensati dal servizio militare festivo durante le vacanze.

Dichiarazione governativa 23 settembre 1857, pubblicata a pag. 154 del Bull. XXXIII, a pag. 491, vol. II del Foglio Off., e inserita nella Sezione I della Parte Militare.



Ginnastica.

Per la tenuta degli esercizi ginnastici, nonchè per la buona conservazione de' congegni e degli attrezzi, veglia un regolamento del 5 gennaio 1853 (Foglio Off., pag. 1). Anche questo si omette, dovendo essere fuso nei nuovi regolamenti scolastici.



Regolamenti scolastici in genere.


- Ne' Bullettini e ne' Fogli Officiali si trovano qua e là sparsi parecchi regolamenti per la condotta e il buon ordine delle scuole.*
- Alle elementari minori o primarie provvedeva la circolare 27 ottobre 1837 (XVI, 256) ed altre successive della Commissione cantonale, e del Consiglio e del Dipartimento di Pubblica Educazione*
- Due decreti del Consiglio di Stato e due relative pubblicazioni del suddetto Dipartimento, entrambe in data 17 ottobre 1851 (XXVII, 105 e 119 — Foglio Off., 1019 e 1029) erano i regolamenti per le scuole elementari maggiori e di disegno.*
- Ma dacchè colle leggi 28 maggio e 9 giugno 1852 e 25 settembre 1855 si dava alle scuole secondarie e superiori una nuova organizzazione, succedettero i regolamenti 18 ottobre 1852 (XXVIII, 185 — Foglio Off., 1144), 28 settembre 1853 (XXIX, 196 — Foglio Off., 1195) e 23 ottobre 1855 per il Ginnasio cantonale e le scuole ginnasiali di Circondario, cui furono aggregate le scuole elementari maggiori e di disegno che non erano isolate. Tuttavia, per alcune specialità, conservarono forza i regolamenti del 1851, i quali, unitamente al regolamento per i ginnasi, costituivano pure la guida delle scuole elementari maggiori e di disegno isolate.*
- Quanto al Liceo, il primo regolamento ch'era andato in vigore in seguito alla nuova organizzazione degli studi superiori, porta la data del 18 ottobre 1852 (XXVIII, 169 — Foglio Off., 1135); esso venne poi abrogato dall'altro del 5 novembre 1855*

(XXXI, 457 — Foglio Off., 1554), il quale ultimo ha ricevuto una parziale riforma da un decreto esecutivo 15 novembre 1856 (XXX, 250 — Foglio Off., II, 850).

Per i corsi di metodo (preparatori e di ripetizione), le norme direttrici generali erano contenute in un regolamento del 10 giugno 1856 (XXXII, 111 — Foglio Off., I, 1157), che rimase invariato.

Anche gli inservienti presso gli Istituti principali di Pubblica Istruzione avevano ricevuto un regolamento, e questo, che porta la data del 9 novembre 1852, si riscontra a pag. 206 del Bull. XXVIII ed a pag. 1245 del Foglio Off. del suddetto anno.

Tutti questi regolamenti non avranno vita oltre l'anno scolastico volgente (1864-1865) avvegnachè, in conseguenza della recente legge scolastica andranno in vigore, con essa e conformati ad essa, altri regolamenti.



Uniformità nei libri scolastici di testo.

Il decreto del Consiglio di Stato in data 18 novembre 1848 (XXIV, 184 — Foglio Off., 909) prescrive che ogni tipografo che desidera che le edizioni da lui eseguite de' libri di testo siano liberamente introdotte nelle scuole del Cantone dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di Educazione, ed enumera le condizioni alle quali detta approvazione viene concessa.

Anche questo decreto si tralascia, dovendo il medesimo formar parte del regolamento che, fra breve, si emanerà per la esecuzione della legge scolastica.

